

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1207

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BERGONZI

Abrogazione delle norme relative al trattamento economico aggiuntivo percepito dai pubblici dipendenti eletti membri del Parlamento

*Presentata il 4 luglio 1992*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 31 ottobre 1965, n. 1261, che determina l'indennità spettante ai membri del Parlamento, consente (a partire dal gennaio 1992) che chi, come il sottoscritto e molti altri parlamentari, è dipendente pubblico possa cumulare all'indennità parlamentare la retribuzione derivante dal rapporto di pubblico impiego, salvo una detrazione di circa lire 98.000 mensili.

Nella sostanza il parlamentare pubblico dipendente viene gratificato con la retribuzione per un lavoro che, nella quasi totalità dei casi, non svolge né *in toto* e neppure in parte.

Una situazione inaccettabile sia sul piano del diritto e di principio che su quello di giustizia nei confronti di tutti i cittadini, a cominciare dai milioni di lavoratori dipendenti che in questi giorni si

sono visti negare la scala mobile o di milioni di pensionati a 600.000 lire mensili...

Data l'evidenza non sembra necessario approfondire le argomentazioni che dovrebbero convincere i parlamentari a sostenere ed appoggiare ogni proposta tesa ad eliminare questa situazione di ingiustificato privilegio ed a farlo con la massima sollecitudine ed urgenza.

L'approvazione in tempi rapidissimi da parte del Parlamento di una legge che modifichi quella del 31 ottobre 1965 relativamente all'aspetto sopracitato (abrogando cioè il diritto per il parlamentare a percepire lo stipendio di pubblico dipendente), costituisce un doveroso atto di responsabilità dei parlamentari, oltreché una piccola e parziale, ma certamente ineludibile risposta alla domanda di moralità e di giustizia di elettori e cittadini.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 88 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dall'articolo 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è abrogato.

### ART. 2.

1. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

« L'indennità di cui all'articolo 1 non è cumulabile con stipendi, assegni o indennità derivanti da rapporti di pubblico impiego ».